

# Statuto dell'Organizzazione di Volontariato per la Protezione Civile e Ambientale

## "Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Liguria - ODV"

### Art. 1

#### Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato "Associazione Nazionale Giacche Verdi Raggruppamento Liguria - ODV", siglabile A.N.Gi.V. LIGURIA - ODV" o alternativamente in "ANGIV LIGURIA - ODV".
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al RUNTS.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di SANREMO (IM) c/o lo Studio Sandiano, ed attualmente individuata in Via Fiume n. 34. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 14.

### Art. 2

#### Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale si prefigge i scopi di:
  - a) protezione ambientale, conservazione, salvaguardia e tutela dell'ambiente e dei relativi processi ecologici a garanzia dell'equilibrio naturale;
  - b) solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico;
  - c) finalità di protezione civile;
  - d) la promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e la valorizzazione dei beni ambientali e culturali;
  - e) la diffusione della cultura equestre e dell'utilizzo del cavallo;
  - f) la formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
  - g) promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività.
2. Per garantire la propria autodeterminazione e libertà amministrativa sia pure sotto il controllo di tutti gli organi che debbono vigilare sulla legittimità di ogni suo atto, l'A.N.Gi.V. ODV stabilisce quanto segue:
  - a) l'autonomia del Consiglio Direttivo Nazionale, dei Raggruppamenti regionali, dei Raggruppamenti Provinciali e dei raggruppamenti territoriali comunali, intercomunali o zonali;

- b) la libertà di iniziativa dei propri Organi, privilegiando le istanze che emergono dalla base;  
c) l'adesione ai Comitati unitari con altri Enti ed Associazioni che abbiano le stesse finalità;  
d) la non costituzione di correnti organizzate da altri organismi estranei all'Associazione.
3. Ogni risorsa economica dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli scopi Statutari, eventuali rimborsi spese od indennità dovranno essere giustificati e sottoposti al Consiglio Direttivo.

### Art. 3

#### Attività

1. Per la realizzazione dello scopo di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale: A) – C) – D) – E) – F) – H) – I) – K) – P) – T) – U) – V) – W) – Y) – Z):

A) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

C) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

D) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

E) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

F) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

H) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

P) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo L'ODV intende:

- svolgere attività di protezione civile per ogni tipo di calamità;

- svolgere protezione ambientale di conservazione;
- svolgere attività di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza alle persone in disagio sia fisico che psicologico;
- svolgere attività di promozione di una cultura ambientale ed ecologica rivolta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali;
- svolgere attività di diffusione della cultura equestre e dell'utilizzo del cavallo;
- svolgere attività di formazione personale e professionale dei propri Soci e di altri soggetti interessati;
- promuovere il volontariato come crescita individuale della persona e della collettività;
- svolgere attività di assistenza ai portatori di handicap sia fisici che psichici e di sostegno alle famiglie degli stessi, con particolare riferimento alla riabilitazione psicomotoria con l'uso del cavallo;
- operare in supporto dei portatori di handicap per consentire la partecipazione alla terapia riabilitativa con il cavallo presso centri gestiti direttamente o con accordi e/o convenzioni;
- esercitare attività connesse all'equitazione nei suoi rapporti con l'escursionismo, le attività del tempo libero all'aperto, il turismo equestre, anche in collaborazione con Istituzioni pubbliche e private o con altre Associazioni;
- organizzare lezioni, visite, escursioni per studenti, al fine di stimolare ed incrementare la conoscenza ed il rispetto della natura, degli animali, con preciso riferimento al cavallo;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione per la salvaguardia delle aree protette e non;
- collaborare al ripristino dei sentieri e dei percorsi storico naturalistici;
- svolgere attività di controllo, vigilanza e prevenzione in collaborazione e/o con l'ausilio di nuclei Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche secondo quanto previsto dalle norme in materia ambientale ed a tutela degli animali d'affezione (legge 189/2004) e salvaguardia delle aree protette;
- svolgere attività di guardie ambientali e venatorie (Legge 157/92)
- stabilire cooperazioni progettuali di educazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzare manifestazioni a scopo divulgativo, culturale e benefico.
- stabilire rapporti di collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private, in particolare con le organizzazioni sportive, ricreative e culturali Nazionali ed Internazionali;
- promuovere l'attività, lo sviluppo e la formazione delle Guardie eco-zoofile, zoofile, ittico venatorie e guardie ecologiche.

3. Per il raggiungimento dei propri scopi Sociali l'A.N.Gi.V. ODV può:

- a) acquisire e gestire direttamente o tramite le sue organizzazioni periferiche, strutture, aree, impianti, per le attività culturali e per la pratica dell'equitazione, in proprietà o in affidamento da Enti pubblici o privati;
- b) svolgere attività complementari a quelle istituzionali per il raggiungimento dei fini sopra esposti;
- c) svolgere attività di tutela giuridica e giudiziaria dell'ambiente.

4. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

5. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

6. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

*Handwritten signature: Armando Sandroni*

*Handwritten signature: Roberto Adria Pozzo*

*Handwritten signature: Felice*

*Handwritten signature: Spellozavon*

*Handwritten signature: G*

*Stamp: Direzione provinciale di Imperia*

7. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.
8. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).
9. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.
10. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..
11. L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

#### Art. 4

#### Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
- a) Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
  - b) Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
  - c) Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
- a) Quote associative e contributi degli aderenti;
  - b) Contributi pubblici e privati;
  - c) Donazioni e lasciti testamentari;
  - d) Rendite patrimoniali;
  - e) Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.);
  - f) Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - g) Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).
3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese d'Aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.
4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
5. È fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### Art. 5

#### Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'ODV tutte le persone fisiche [in numero non inferiore a sette] che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.
2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.
3. I soci che compongono l'associazione sono: Fondatori, Volontari Operativi, Sostenitori e Benemeriti. L'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, provvederà ad approvare apposito regolamento per quanto non previsto nel presente statuto.
4. Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo e alla redazione del presente statuto.

## Art. 6

### Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile dalla presentazione della domanda.
3. Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.
4. Il ricorso all'assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.
5. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.
6. La qualità di Socio si perde:
  - a) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;
  - b) per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;
  - c) per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 10 giorni dall'eventuale sollecito scritto.
7. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
8. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.
9. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

## Art. 7

### Diritti e Doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:
  - a) I soci hanno diritto:
    - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

- Almondo Sordani  
D. Chiara P. 520
- b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  - d. di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.
- b) I soci sono obbligati:
- e. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  - f. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
  - g. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

## Art. 8 Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:
- a) L'Assemblea dei soci;
  - b) Il Consiglio direttivo;
  - c) Il Presidente.

## Art. 9 Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati nelle Associazioni con meno di 500 soci e più di 5 associati nelle Associazioni con più di 500 soci.
4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
8. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento, la fusione, la scissione, la trasformazione dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
- Ag. 10.000  
D. Chiara P. 520

**Art. 10**  
**Assemblea ordinaria dei Soci**

1. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati, anche in audio/video presenza.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
  - a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
  - b) discute ed approva i programmi di attività;
  - c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca, prendendo atto delle designazioni dei soci fondatori come stabilito dal successivo articolo 12 comma 3;
  - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti, prendendo atto delle designazioni dei soci fondatori;
  - g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;
  - h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
  - i) delibera sull'esclusione dei soci;
  - j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  - k) delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
  - l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso.
  - m) determina i limiti di spesa e i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
  - n) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo.

**Art. 11**  
**Assemblea straordinaria dei Soci**

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.
3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

**Art. 12**  
**Consiglio Direttivo**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 11 Consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.
3. Ai soci fondatori è riservata la possibilità di nominare alcuni membri del consiglio direttivo, fermo restando che la maggioranza deve essere di nomina dell'assemblea dei soci.
4. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario.
5. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'assemblea provvede alla surroga mediante elezione.
7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.
8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.
9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
  - a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
  - b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.;
  - c) delibera sulle domande di nuove adesioni;
  - d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
  - e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
  - f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello Statuto;
  - g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;
  - h) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente Statuto;
  - i) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.
11. Sono componenti onorari del Consiglio Direttivo i soci fondatori che qualora non ricoprano già una delle cariche elettive possono partecipare alle riunioni ma senza diritto di voto, purché in regola con la quota associativa. L'assenza di uno o più soci fondatori non inciderà ai fini della validità delle riunioni.
12. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 3 volte all'anno, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

13. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 5 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto.
14. La convocazione di cui al precedente comma 12 dovrà essere inoltrata con le stesse modalità anche ai soci fondatori.
15. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.
16. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva, anche in audio/video presenza, della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
17. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.
18. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

### Art. 13 Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

### Art. 14 Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.
2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore.

## Art. 15 Norme finali

### 1. Libri sociali:

L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

2. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato e non è in contrasto col presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia, dello Statuto Nazionale e dei regolamenti dell'Associazione Nazionale Giacche Verdi – ODV.

### 3. Al verificarsi delle condizioni di cui:

- all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 sarà istituita la lettera d) dell'art. 8 Organi dell'ODV – d) Organo di Controllo - che sarà regolamentato come segue:

#### **Organo di controllo:**

A) L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

#### B) L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;

- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

C) L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- all'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà istituita la lettera e) dell'art. 8 Organi dell'ODV – e) Organo di Revisione legale dei conti - che sarà regolamentato come segue:

#### **Organo di Revisione legale dei conti:**

A) E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

- all'art. 14 del D. Lgs 117/2017 sarà istituito il Bilancio Sociale come segue:

#### **Bilancio sociale:**

A) Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente SANDIANO Secondo (Dino)

La Segretaria POZZO Adriana

soci fondatori costituenti:

Il Presidente SANDIANO Secondo (Dino)

Vicepresidente DI ROCCO Gian Luca

Vicepresidente RENSI Claudio

Vicepresidente SANDIANO Alessandro

La Segretaria e Tesoriera POZZO Adriana

Consigliera TOMASI Gabriella

Consigliere CIVALLERO Fabrizio

